



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 30-03-2017

DELIBERAZIONE N. 116

OGGETTO: PORTO REGIONALE DI TERMOLI – INDIRIZZI PER L'USO E GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI, AREE RESIDUALI E DELLO SCALO DI ALAGGIO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trenta del mese di Marzo dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 159 inoltrata dal SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE NAGNI PIERPAOLO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1. Di stabilire che lo scalo di alaggio, individuato in premessa, nelle more dell'approvazione dell'APGAPT:

- a) rimanga nelle disponibilità della generalità degli utenti portuali;
- b) possa essere richiesto dalla ditta che effettua le manovre di alaggio e varo e assentita con autorizzazione di breve durata, sentita l'Autorità marittima;
- c) possa essere assentita all'uso gratuito, per una durata non superiore a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi, con provvedimento autorizzativo nel quale, dovranno essere stabilite le condizioni e gli obblighi a cui subordinare l'occupazione dell'area demaniale e l'uso del bene;
- d) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), possa essere assentita all'uso, previo pagamento del canone demaniale marittimo e della relativa imposta regionale, qualora, nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, in capo ad uno stesso richiedente ne sia stato assentito l'utilizzo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiori a 30 (trenta). In tal caso l'autorizzazione ultima, sarà rilasciata, con provvedimento soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- e) in casi di riconosciuta somma urgenza e per motivi inerenti la sicurezza della navigazione nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, potrà essere assentito con provvedimento senza l'espletamento di formalità istruttoria.

2. Nelle more dell'approvazione dell'APGAPT tutte le altre aree residuali all'interno dell'ambito portuale di Termoli compresi gli specchi acquei, ad esclusione di quelle che:

- a) costituiscono il sistema dunale e degli arenili;
- b) per il loro utilizzo interferiscono con la viabilità generale del porto e con quanto stabilito dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e/o da precedenti disposizioni della Giunta Regionale;

e non incluse tra quelle già oggetto di:

- c) concessione demaniale marittima;
- d) concessione demaniale marittima sottoposta a procedimento competitivo;
- e) consegna ad altri enti pubblici;
- f) autorizzazione in corso di validità;
- g) riconosciuto interesse collettivo per pubblica utilità;

possono essere oggetto di autorizzazione all'occupazione temporanea per scopi compatibili con gli usi pubblici del mare, nonché per attività a carattere stagionale anche se non riconducibili strettamente alle attività tipiche portuali, purché non comportino opere di difficile rimozione:

- h) previa presentazione del modello normalizzato "D1" con annessa documentazione tecnico descrittiva;
- i) sentita l'Autorità marittima;
- j) eventuale acquisizione di autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/90;

e subordinatamente al versamento:

- k) del canone demaniale marittimo, non inferiore alla misura minima prevista dalle norme in vigore, nonché al pagamento della relativa imposta regionale;
- l) delle spese d'istruttoria superati i 30 (trenta) giorni complessivamente assentiti;
- m) al versamento dell'imposta di bollo per le tariffe vigenti, qualora l'assolvimento non sia esentato.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente punto:

- n) consente l'occupazione delle stesse aree per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, all'anno, quest'ultimo decorrente dal giorno successivo alla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio;
- o) esclude dall'obbligo della presentazione del modello "D1", fatta salva la documentazione tecnico descrittiva, tutte le richieste inferiori a 6 (sei) giorni, naturali e consecutivi, per l'occupazione di aree allo scopo:
 - i. di installare cantieri mobili, con o senza la manomissione e riduzione in pristino stato dell'area di sedime;
 - ii. di carico, scarico e sosta di merci e materiali ai sensi dell'art. 50 del Codice della Navigazione e art. 38 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione;
- p) esclude dall'obbligo della presentazione del modello di domanda "D1", fatta salva la documentazione tecnico descrittiva, tutte le richieste per feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili per periodi fino a 30 (trenta) giorni;
- q) esclude dall'obbligo del versamento del canone demaniale marittimo e della relativa imposta regionale tutte le attività che non comportino scopo di lucro e che non si svolgono nell'ambito di feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, di cui la richiesta è fatta per periodi inferiori a 6 (sei) giorni naturali e consecutivi.
- r) in casi di riconosciuta somma urgenza e per motivi inerenti la sicurezza della navigazione nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, può essere

rilasciata con provvedimento senza l'espletamento di formalità istruttoria.

3. Di stabilire che ogni accertata occupazione abusiva e/o in difformità del titolo concessorio sia oggetto di rimessa in pristino stato dell'area demaniale, fatto salvo:
 - a) le indennità risarcitorie a carico del contravventore,
 - b) i procedimenti già avviati ex art. 54 del Codice della Navigazione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. Di demandare a successivi, eventuali, provvedimenti dell'Esecutivo regionale, per motivati adeguamenti, variazioni e aggiunte inerenti a mutate situazioni di contesto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Porto regionale di Termoli – Indirizzi per l'uso e gestione delle aree demaniali, aree residuali e dello scalo di alaggio.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1106 del 16.11.2009 che ha disposto l'interruzione dei procedimenti per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in ambito portuale di Termoli, fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Portuale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 10.04.2010, che a parziale modifica della citata D.R.G. 1106/2009 ha riaperto i termini per il rilascio di concessioni demaniali marittime in ambito portuale di Termoli fino ad esaurimento delle aree disponibili, prediligendo le finalità pubblico interesse.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.720 del 22.12.2015, disposizioni per l'utilizzo delle aree nelle more dell'attuazione del Piano Regolatore Portuale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 11.04.2016, linee guida per la predisposizione dello strumento per la gestione e l'uso delle aree portuali ed atto di indirizzo per il regolamento dei procedimenti amministrativi.

CONSIDERATO che, nell'ambito del Porto di Termoli è presente un'area destinata all'alaggio e varo di imbarcazioni posta al vertice interno tra il ciglio della banchina di NE con il ciglio banchina di SE, restituita nelle disponibilità demaniali da precedente concessione demaniale marittima.

CONSIDERATO che, nell'ambito del Porto di Termoli, possono rilevarsi aree residuali destinabili esclusivamente ad attività temporanee, a carattere stagionale, anche non collegate a servizi tipicamente portuali.

CONSIDERATO che, occorre ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione disporre il ripristino dello stato dei luoghi in caso di accertamento di occupazione abusiva e/o innovazioni non autorizzate, fatti salvi i procedimenti già avviati;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre integrare quanto già disposto nel punto 1. della DGR 720 del 22.12.2016 per disciplinare le suddette situazioni residuali, anche a carattere stagionale e non riconducibili strettamente alle attività tipiche portuali.

RITENUTO che, nelle more dell'approvazione dell'Atto di Pianificazione e Gestione dell'Area Portuale di Termoli (APGAPT) di cui alla richiamata DGR 154 del 11.04.2016, l'area dello scalo di alaggio rimanga nelle disponibilità della generalità degli utenti portuali.

TUTTO CIO PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. Di stabilire che lo scalo di alaggio, individuato in premessa, nelle more dell'approvazione dell'APGAPT:
 - a. rimanga nelle disponibilità della generalità degli utenti portuali;
 - b. possa essere richiesto dalla ditta che effettua le manovre di alaggio e varo e assentita con autorizzazione di breve durata, sentita l'Autorità marittima;
 - c. possa essere assentita all'uso gratuito, per una durata non superiore a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi, con provvedimento autorizzativo nel quale, dovranno essere stabilite le condizioni e gli obblighi a cui subordinare l'occupazione dell'area demaniale e l'uso del bene;
 - d. fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), possa essere assentita all'uso, previo pagamento del canone demaniale marittimo e della relativa imposta regionale, qualora, nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, in capo ad uno stesso richiedente ne sia stato assentito l'utilizzo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiori a 30 (trenta). In tal caso l'autorizzazione ultima, sarà rilasciata, con provvedimento soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - e. in casi di riconosciuta somma urgenza e per motivi inerenti la sicurezza della navigazione nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, potrà essere assentito con provvedimento senza l'espletamento di formalità istruttoria.
2. Nelle more dell'approvazione dell'APGAPT tutte le altre aree residuali all'interno dell'ambito portuale di Termoli compresi gli specchi acquei, ad esclusione di quelle che:
 - a. costituiscono il sistema dunale e degli arenili;
 - b. per il loro utilizzo interferiscono con la viabilità generale del porto e con quanto stabilito dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e/o da precedenti disposizioni della Giunta Regionale;

- e non incluse tra quelle già oggetto di:
2.
 - c. concessione demaniale marittima;
 - d. concessione demaniale marittima sottoposta a procedimento competitivo;
 - e. consegna ad altri enti pubblici;
 - f. autorizzazione in corso di validità;
 - g. riconosciuto interesse collettivo per pubblica utilità;

possono essere oggetto di autorizzazione all'occupazione temporanea per scopi compatibili con gli usi pubblici del mare, nonché per attività a carattere stagionale anche se non riconducibili strettamente alle attività tipiche portuali, purché non comportino opere di difficile rimozione:

2.
 - h. previa presentazione del modello normalizzato "D1" con annessa documentazione tecnico descrittiva;
 - i. sentita l'Autorità marittima;
 - j. eventuale acquisizione di autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/90;

e subordinatamente al versamento:

2.
 - k. del canone demaniale marittimo, non inferiore alla misura minima prevista dalle norme in vigore, nonché al pagamento della relativa imposta regionale;
 - l. delle spese d'istruttoria superati i 30 (trenta) giorni complessivamente assentiti;
 - m. al versamento dell'imposta di bollo per le tariffe vigenti, qualora l'assolvimento non sia esentato.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente punto:

2.
 - n. consente l'occupazione delle stesse aree per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, all'anno, quest'ultimo decorrente dal giorno successivo alla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio;
 - o. esclude dall'obbligo della presentazione del modello "D1", fatta salva la documentazione tecnico descrittiva, tutte le richieste inferiori a 6 (sei) giorni, naturali e consecutivi, per l'occupazione di aree allo scopo:
 - i. di installare cantieri mobili, con o senza la manomissione e riduzione in pristino stato dell'area di sedime;
 - ii. di carico, scarico e sosta di merci e materiali ai sensi dell'art. 50 del Codice della Navigazione e art. 38 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione;
2.
 - p. esclude dall'obbligo della presentazione del modello di domanda "D1", fatta salva la documentazione tecnico descrittiva, tutte le richieste per feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili per periodi fino a 30 (trenta) giorni;
 - q. esclude dall'obbligo del versamento del canone demaniale marittimo e della relativa imposta regionale tutte le attività che non comportino scopo di lucro e che non si svolgono nell'ambito di feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, di cui la richiesta è fatta per periodi inferiori a 6 (sei) giorni naturali e consecutivi.
 - r. in casi di riconosciuta somma urgenza e per motivi inerenti la sicurezza della navigazione nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, può essere rilasciata con provvedimento senza l'espletamento di formalità istruttoria.
3. Di stabilire che ogni accertata occupazione abusiva e/o in difformità del titolo concessorio sia oggetto di rimessa in pristino stato dell'area demaniale, fatto salvo:
 - a. le indennità risarcitorie a carico del contravventore,
 - b. i procedimenti già avviati ex art. 54 del Codice della Navigazione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. Di demandare a successivi, eventuali, provvedimenti dell'Esecutivo regionale, per motivati adeguamenti, variazioni e aggiunte inerenti a mutate situazioni di contesto.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIO CARDARELLI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82